



Università di Foggia



CONVENZIONE TRA

Università di Foggia (C.F. 94045260711 – P.IVA 03016180717), nel prosieguo del presente atto denominata semplicemente “Università”, con sede legale in Foggia – via Gramsci, 89/91 rappresentata dal Rettore pro tempore, prof. Lorenzo Lo Muzio, nato a ***** il *****, domiciliato per la carica presso la sede legale dell’Università, autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione resa nella riunione del

E

Unità Operativa Semplice (UOS) di Salute Mentale ASL di Caserta Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione (DCA) Responsabile: Dr.ssa Valeria De Biasio, U.O. Salute Mentale Distretto 13 e 16 Maddaloni;

di seguito indicati congiuntamente come “Parti” o singolarmente come “Parte”

VISTO

che l’Università di Foggia opera nelle attività di Terza Missione per la tutela della salute pubblica attraverso la ricerca clinica e le collaborazioni scientifico-didattiche con le strutture ospedaliere con cui è in convenzione;

che l’Università di Foggia svolge un ruolo chiave quale motore economico e culturale per il territorio e propulsore di progresso e innovazione per la propria comunità di riferimento promuovendo il dialogo e l’interazione con i cittadini, il sistema economico e le istituzioni pubbliche e private al servizio di un percorso di innovazione della società aperto e sostenibile;

che l’Università di Foggia intende assumere nella “società della conoscenza” il compito di valorizzare la ricchezza delle sue competenze multidisciplinari e creare sinergie e rapporti di collaborazione e scambio sia interni che con il territorio;

che l’Università degli Studi di Foggia persegue politiche di sviluppo di ampio respiro e di azione strategica che riguardano gli ambiti della Ricerca, dell’Internazionalizzazione, del Placement, dell’Orientamento e della terza missione;

che l’articolo 4 dello Statuto dell’Università di Foggia, ai sensi del quale l’Ateneo, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, può stabilire rapporti con enti pubblici e privati italiani attraverso contratti e convenzioni per ogni forma di cooperazione didattica e scientifica e comunque per lo svolgimento di attività di comune interesse;

PREMESSO CHE

I disturbi alimentari (DE) raggiungono il picco dell’età all’inizio durante gli anni chiave dello sviluppo adolescenziale e hanno gravi impatti sulla salute mentale e fisica. Il trattamento dei disturbi alimentari è complesso e coinvolge tipicamente diverse discipline sanitarie. I disturbi alimentari (DE) rappresentano una sfida per ricercatori e clinici a causa delle loro conseguenze spesso fatali. L’associazione tra DE e malattie sistemiche (inclusi disturbi psichiatrici) è ben documentata; tuttavia, i comportamenti compensatori inappropriati manifestati dai pazienti con DE (in particolare BN) possono anche sabotare lo stato di salute orale degli individui colpiti.

**TUTTO CIO’ PREMESSO,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:¹**

Articolo 1 – Premesse

Le premesse alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

Articolo 2 – Oggetto

L'obiettivo del progetto di ricerca è osservare un gruppo di oltre 285 pazienti da una prospettiva clinica, strumentale e funzionale per un periodo fino a 30± 6 mesi nella cavità orale e nell'area craniomandibolare. Per ogni paziente verrà redatto un profilo stomatognatico e valutato clinicamente ogni sei mesi e strumentalmente ogni anno.

Questo studio di ricerca fornirà una serie di dati utili per definire l'odontoiatria come disciplina primaria nella diagnosi e nei criteri diagnostici della nutrizione e dei disturbi alimentari, un nuovo profilo di trattamento orale-dentale per pazienti con disturbi alimentari che, in realtà e di fatto, non è di routine ma altamente difficile, per promuovere nuovi protocolli di ricerca con le industrie per la formulazione di materiali di restauro capaci di produrre migliori prestazioni chimiche e fisiche in termini di maggiore resistenza all'acidità orale, sovraccarico occlusale parafunzionale e limitazione drastica della dimensione verticale oro-dentale. Inoltre, questo progetto di ricerca mira a implementare, nell'ambito delle Raccomandazioni in Odontostomatologia, una nuova visione del problema e nuovi profili di valutazione medico-legale in termini di controversie sanitarie relative a queste condizioni patologiche.

Questa ricerca identificherà una serie di elementi che porteranno a una ridefinizione della diagnostica dei criteri per i disturbi alimentari.

La ricerca nel campo specialistico dell'odontoiatria avrà ripercussioni significative, poiché darà maggiore impulso e slancio allo sviluppo di nuovi materiali con maggiore resistenza ed elasticità, al fine di prevenire il rapido degrado dei tessuti dentali e parodontali, nonché la perdita di dimensione dentale verticale e la riduzione dei disturbi che colpiscono le articolazioni temporomandibolari.

Articolo 3 – Obblighi/impegni delle Parti

Le parti si impegnano a sviluppare le metodologie innovative diagnostiche generali e terapeutiche loco-regionali del distretto oro-cranio-mandibolare nella ricerca clinica relativa ai disturbi nella nutrizione dell'alimentazione studio osservazionale ai fini della prevenzione, monitoring e definizione nuovi modelli di intervento e cura.

La ricerca mira a sviluppare un piano d'azione per aumentare la consapevolezza sull'igiene orale e l'adozione di protocolli professionali di prevenzione domiciliare semestrali e giornalieri utilizzando prodotti specifici con alta capacità di rimozione fisica e chimica della placca batterica mucosa, l'uso di prodotti specifici in grado di mantenere l'omeostasi orale (dentifrici a base di fluoro, colluttori antisettici e saliva artificiale). In caso di condizioni parafunzionali iniziali riconosciute, il paziente verrà avviato con un programma di protezione per morsi.

Articolo 4 – Referenti

L'Università indica quale referente della presente convenzione il/la Prof./Prof.ssa Lorenzo Lo Muzio o suo delegato, recapito e-mail lorenzo.lomuzio@unifg.it.

Mentre l'ASL di Caserta indica quale suo referente della presente convenzione il team di ricerca dell'Unità Operativa Semplice (UOS) di Salute Mentale ASL di Caserta **Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione (DCA)** Responsabile: Dr.ssa Valeria De Biasio U.O. *Salute Mentale Distretto 13 e 16 Maddaloni* recapito e-mail xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.vvvv che congiuntamente redigono un rapporto finale di attività con valutazione dei risultati conseguiti tramite la sottoscrizione degli accordi attuativi e una relazione programmatica di attività futura, da sottoporre per valutazione ai rispettivi organi competenti ai fini dell'eventuale rinnovo o proroga dell'atto.

Articolo 5 - Titolarità e uso dei risultati di studio o ricerca

Fermo restando che ciascuna delle parti è titolare esclusiva dei risultati conseguiti autonomamente e con mezzi propri, ancorché nell'ambito delle ricerche oggetto della collaborazione di cui alla presente convenzione, nell'ipotesi in cui lo svolgimento congiunto di ricerche porti a risultati suscettibili di protezione ai sensi delle leggi sulla proprietà industriale /intellettuale, il regime dei risultati sarà quello della comproprietà secondo le quote di compartecipazione scientifica ed economico-finanziaria, fatti salvi i diritti morali di chi abbia svolto l'attività di ricerca.

Le parti riconoscono l'uso reciproco per fini istituzionali e di ricerca dei risultati conseguiti congiuntamente.

Le modalità di gestione della contitolarità verranno fissate nell'ambito di accordi successivi in coerenza con le disposizioni del codice civile sulle comunioni patrimoniali.

Fermo restando quanto verrà definito negli accordi di contitolarità tra le parti, in caso di opportunità di valorizzazione e trasferimento della proprietà intellettuale ciascuna parte informerà l'altra tempestivamente per accordarsi per la migliore definizione negoziale.

Resta inteso che se una parte non intende chiedere a proprio nome la protezione dei risultati, l'altra parte potrà procedere autonomamente alla domanda di brevetto/registrazione, subentrando in toto ad un eventuale sfruttamento industriale.

In ogni opera o scritto relativi alle specifiche attività congiunte di ricerca e formazione dovrà essere menzionato l'intervento dell'Università e di [controparte] quali patrocinanti delle attività in collaborazione.

Nell'ipotesi di risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi delle parti omogenei ed oggettivamente non distinguibili, nel caso eventuale di pubblicazioni, le parti si impegnano ad effettuare congiuntamente le pubblicazioni medesime e in tal caso le pubblicazioni dovranno riportare il nominativo degli/delle autori/autrici e/o inventori/inventrici.

Nell'ipotesi invece di risultati realizzati e costituiti da contributi delle parti autonomi e separabili, ancorché organizzabili in forma unitaria, ogni parte potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi, ricerche e prove sperimentali, riconoscendo espressamente l'eventuale contributo dell'altra parte.

Se tali pubblicazioni contengono dati e informazioni resi noti da una parte all'altra confidenzialmente, la parte ricevente l'informazione confidenziale dovrà chiedere preventiva autorizzazione scritta all'altra.

Qualora i risultati fossero suscettibili di tutela nell'ambito della proprietà industriale/Intellettuale, le eventuali pubblicazioni dovranno essere ritardate per il tempo necessario alla registrazione dei titoli.

Articolo 6 – Obblighi di riservatezza

Le parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in esecuzione della presente convenzione e conseguentemente si impegnano a:

- a) non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra parte;
- b) non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra parte per fini diversi da quanto previsto dalla presente convenzione.

Le parti s'impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.

Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitano di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente collaborazione. In ogni caso, le informazioni confidenziali non potranno essere divulgate a terzi senza il preventivo consenso scritto della parte che le ha rivelate.

Le parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili a persone esperte ed a chi operi nel settore, o lo diventino successivamente per scelta della persona che ne sia titolare, senza che la parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato la presente convenzione.

Articolo 7 – Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali, forniti dai soggetti interessati in relazione alle attività previste dalla presente convenzione, avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 del 27 aprile 2016 (General Data Protection Regulation, di seguito GDPR).

Le Parti, anche nella fase di attuazione della presente convenzione, sono tenute a mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme al GDPR, verificando ed aggiornando periodicamente le politiche di protezione dei dati ai sensi degli artt. 24 e 25; sono inoltre soggette a tutti gli obblighi propri dei titolari del trattamento, in particolare quello del rilascio agli interessati di apposite informazioni ai sensi degli artt. 13 e 14. Devono altresì garantire l'esercizio dei diritti da parte dell'interessato, ai sensi degli articoli da 15 a 22 del GDPR.

Il titolare del trattamento dei dati è il Magnifico Rettore protocollo@cert.unifg.it

La violazione del Codice di comportamento o l'inosservanza delle misure di prevenzione di cui sopra comporterà la risoluzione di diritto del rapporto di collaborazione oggetto della presente convenzione, fermo restando, in ogni caso, il diritto al risarcimento del danno alla Parte lesa.

Articolo 8 – Durata della convenzione e procedure di proroga e di rinnovo

La presente convenzione ha durata di 3 anni, a decorrere dalla data di perfezionamento della stessa.

Articolo 9 - Recesso o scioglimento

Le parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare a mezzo Posta elettronica certificata (PEC)

Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.

Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di convenzione già eseguita.

In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso.

Articolo 10 – Controversie

Le parti concordano di definire in via amichevole qualsiasi controversia dovesse insorgere dall'interpretazione e dall'applicazione della presente convenzione.

Le parti convengono che, non perfezionata tale amichevole composizione, ogni controversia in materia di diritti ed obblighi, interpretazione e applicazione della convenzione medesima sarà rimessa alla competenza dell'autorità giudiziaria e che sarà competente in via esclusiva il Foro di Foggia ferma restando la giurisdizione esclusiva del Tribunale amministrativo regionale competente ai sensi dell'articolo 133, lettera a) numero 2) del decreto legislativo 8 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo).

Articolo 11 – Sottoscrizione, registrazione e imposta di bollo

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.5 primo comma D.P.R.131 del 26/4/1986 ed art.4, tariffa Parte seconda allegata al medesimo decreto.

Tutte le relative spese, compreso il bollo, sono a carico di norma del contraente....

(Se il Contraente è un Ente pubblico inserire la dicitura)

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art.15 co 2-bis della legge 7 agosto 1990, n.241.

L'imposta di bollo in questi casi è assolta ai sensi del Decreto del Ministero per l'Economia e le Finanze del 17/06/2014 e sarà a carico di norma del contraente secondo quanto disposto per legge....

Letto, confermato e sottoscritto.

luogo, _____ data _____

UNIVERSITÀ DI FOGGIA
IL RETTORE/LA RETTRICE
Prof. Lorenzo Lo Muzio

Unità Operativa Semplice (UOS) di Salute Mentale ASL di Caserta
Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione (DCA)
Responsabile: Dr.ssa Valeria De Biasio, U.O. Salute Mentale Distretto 13 e 16 Maddaloni;